

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMMISIÓN COMUNALE ALLO SPORT

Approvato con delibera C.C. n. 69 del 19.09.2001

**ART. 1
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione allo Sport, è l'organo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

- 1) Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
- 2) Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
- 3) Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per la individuazione di nuovi investimenti;
- 4) Collabora con le società sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative;
- 5) Provvede alla formazione e alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art. 5 comma 3°, art. 10 L.R. 17/99)

**ART. 2
COMPOSIZIONE**

La Commissione è composta da:

- 1 L'assessore comunale delegato allo sport che la presiede;
- 2 Un rappresentante designato da ogni società sportiva federata Coni o affiliata agli Enti di promozione sportive attiva nel territorio comunale;
- 3 Un rappresentante designato dalle Istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
- 4 Un rappresentante della Federazione Nazionale medici sportivi designato dalla stessa.

In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il funzionario comunale del settore sport.

ART. 3

CONVOCAZIONE COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio Preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità:

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

ART. 4 Svolgimento sedute della commissione

Le sedute della commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti, in prima convocazione.

La seconda convocazione è valida con almeno la presenza di 1/3 dei membri.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 5 Nomina e durata della commissione

La nomina della commissione è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 6 Partecipazione sedute - spese di funzionamento

La partecipazione alle sedute dà diritto al gettone di presenza che sarà determinato all'inizio di ogni anno dal Consiglio Comunale. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente.

ART. 7 Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

**ART. 8
MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

**ART. 9
NORME TRANSITORIE**

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analogia materia.